



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE) (nominata con DPR del 7 giugno 2017)

n. 42 del 10 OTT. 2017

OGGETTO: Giudizio di opposizione a cartella esattoriale instaurato innanzi il Giudice di Pace di Partanna dal Sig. Bommarito Antonino. Nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo.

L'anno duemila diecimila il giorno dieci del mese di ottobre alle ore _____, in Castelvetrano, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, nominata con DPR del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
- Dott. Caccamo Salvatore	Viceprefetto	X	
- Dott.ssa Borbone Elisa	Viceprefetto Aggiunto	X	
- Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico-Finanziario		X

assistita dal Segretario Generale **ROSALIA DITRAPANI**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

LA COMMISSIONE STAORDINARIA
con i poteri e le attribuzioni del Sindaco e della Giunta Municipale

P R E M E S S O:

CHE con DPR del 07/06/2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria del Comune a norma dell' art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267);

CHE il Sig. Bommarito Antonino nato a ~~Partanna~~ l'~~Partanna~~, residente a ~~Partanna~~ nella via ~~Partanna~~ elettivamente domiciliato in Castelvetro in Via S. Gentile n.7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Antonio Rizzo, ha notificato in data 10/07/2017 innanzi al Giudice di Pace di Partanna (**all.A**), l'opposizione a cartella esattoriale n.29929920110000461885000 del 09/05/2011 emessa dalla Riscossione Sicilia S.P.A.;

VISTA la nota prot. int. Leg./G. n.366 del 04/10/2017 (**all.B**), a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e l'annotazione favorevole dello stesso;

CHE l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

PERTANTO è necessario, per tutelare le ragioni del Comune, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Daniela Grimaudo conferendo alla stessa ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui interamente ripetuti e trascritti;

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale n.29929920110000461885000 del

09/05/2011, promosso dal Sig. Bommarito Antonino rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Antonio Rizzo.

2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetrano, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marca da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio economato.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Borbone Elisa

Dott. Caccamo Salvatore

Dott.ssa Musca Concetta Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, li 20-10-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

attore la cartella esattoriale n. 299 299 2011 0000461885000, con la quale è stato ingiunto il pagamento di due verbali di violazione al codice della strada elevati dalla Polizia Municipale di Castelvetro.

Preliminarmente si evidenzia che il secondo verbale contenuto nella cartella è il n. 61700/S dell'08.03.2006 ed è stato pagato dall'attore e pertanto col presente atto di citazione si impugna solamente il verbale n. 368/L del 19.11.2006 per il quale la Riscossione Sicilia ha ingiunto di pagare la somma di € 939,28.

VIOLAZIONE DELL'ART. 201 C.D.S. PER MANCATA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

Ebbene, dalle ricerche effettuate presso gli Uffici di Polizia Municipale del Comune di Castelvetro è emerso che all'attore non è mai stato notificato il verbale n. 368/L del 19.11.2006, indicato nella cartella impugnata.

La notifica del verbale costituisce, condizione di procedibilità dell'esecuzione forzata.

Non essendo stata esperita la preventiva notifica degli atti prodromici all'instaurazione di ogni procedura esecutiva, la stessa è inficiata da nullità insanabile, oltre al fatto che il ricorrente non è stato messo nelle condizioni di difendersi.

Come stabilito da costante giurisprudenza della Cassazione, *"la procedura di notifica del verbale ha la funzione di difesa e di garanzia per l'interessato, consentendogli -- da un lato di venire a conoscenza, in tempi brevi, dell'addebito che gli viene mosso, e di acquisire gli eventuali dati probatori a sua difesa prima che essi possano andare dispersi, e -- dall'altro -- di pagare in misura ridotta"*.

Da quanto ora esposto emerge come la violazione di legge commessa dalla polizia municipale si è risolta in una lesione del diritto di difesa,



ga
ch
de
qu
Ma
del
ess
del
Ne
det
pag
inte
Per
per
proc
di c
Per
la n
desti
della
riten
qual
Inolt
dei p
data
conse
con

garantito dalla Costituzione ad uno dei massimi livelli, proprio per evitare che la pubblica amministrazione possa imporre col proprio strapotere decisioni unilaterali verso cittadini indifesi nei confronti di un potere forte qual è quello della P.A..

Azienda che è più grave ha impedito all'attore di avvalersi del pagamento della sanzione in misura ridotta, con danno patrimoniale che non può essere fatto ricadere sul cittadino, stante la grave negligente omissione dell'Ente impositore.

Ne consegue che la mancata notifica del processo verbale di accertamento determina la decadenza dell'amministrazione dal diritto ad ottenere il pagamento della sanzione amministrativa, delle maggiorazioni e degli interessi.

Pertanto, la cartella oggi impugnata, si appalesa assolutamente illegittima per mancata notifica dei provvedimenti prodromici all'instaurazione di un procedimento esecutivo e all'emissione di una ingiunzione di pagamento e di conseguenza va annullato.

Per completezza difensiva deve rilevarsi che, qualora fosse stata effettuata la notifica ed essa non sia stata eseguita, in caso di irreperibilità del destinatario, dalla procedura di cui all'art. 8 della L. 20.11.82, n. 890 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, la notifica deve ritenersi nulla per la mancata applicazione della doppia notifica, la quale costituisce condizione di procedibilità.

Inoltre, proprio l'art. 8 L. 890/82 prescrive che: "Del tentativo di notifica del pigo e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve

essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione".

Ma, neppure tale incombente è stato posto in essere dall'agente notificatore, con conseguente palese nullità del verbale e della conseguente cartella.

Tra l'altro il Comune ha l'obbligo di produrre in giudizio il verbale presupposto della cartella impugnata, con la prova della notifica. In mancanza si verifica la nullità dell'intero procedimento sanzionatorio (Corte di Cassazione n. 5789 del 15.03.06).

Inoltre, deve evidenziarsi che con raccomandata a.r. spedita dall'attore il 10.09.2010, ricevuta dal Comune di Castelvotrano il 13.09.2010, e acquisita al protocollo della polizia municipale col n. 5712 del 14.09.2010, aveva fatto richiesta di annullamento in autotutela che non è mai stata riscontrata.

È ovvio che il successivo comportamento di iscrivere a ruolo il verbale, nonostante la consapevolezza di non poter provare di avere notificato il verbale, costituisce un atto temerario della pubblica amministrazione, la quale va condannata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da quantificarsi nella misura € 200,00 o in quell'altra misura maggiore o minore ritenuta equa dal giudice.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ritengo che l'opposizione non sospende l'eventuale azione esecutiva e che quindi risulterebbe oltremodo ingiusto ed oneroso, per il ricorrente, nello more del giudizio, soggiacere, inutilmente e con danno patrimoniale, ad una inutile ed eventuale azione esecutiva, si chiede che il Giudice voglia sospendere l'esecutività della cartella impugnata.

Quanto sopra promesso e ritenuto

VOGLIA L'ECC.MO GIUDICE DI PACE

Reiectis adversis, salvis iuribus

- Concedere, preliminarmente, la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

- **Annullare** con ogni e qualsiasi statuizione il provvedimento impugnato per tutti i motivi indicati in premessa.

- Condannare ex art. 96 c.p.c. il Comune di Castelvetro al risarcimento dei danni da quantificarsi nella misura € 200,00 o in quell'altra misura maggiore o minore ritenuta equa dal giudice.


Con vittoria di spese e compensi professionali.

Si produce originale del provvedimento impugnato e la raccomandata a.r. del 10.09.2010.

Si dichiara che il valore della presente causa è di € 939,28.

Castelvetro, li 06.07.2017

Avv. Giovanni Antonio Rizzo



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Giovanni Antonio Rizzo, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Marsala, con studio in Castelvetro (c.a.p. 91022), via G. Gentile n. 5/7, nella mia qualità di procuratore del sig. Bommarito Antonino, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala del 15/01/2007, così come previsto dalla legge n. 53 del 21/01/1994, ho notificato in data ¹⁰ ~~08~~

luglio 2017 il su esteso atto di citazione:

1) al Comune di Castelvetro, in persona del legale rappresentante legale *pro tempore*, annotando l'atto al n. 12/17 del registro cronologico, a mezzo di spedizione dall'Ufficio Postale Centrale di Santa Ninfa, nell'anzi indicato indirizzo, di copia conforme all'originale, in plico raccomandato a/r n. 76489566670-5 con ricevuta di ritorno n. 76528420354-9;

~~2) alla Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Trapani nella P.zza XXI Aprile n. 4, annotando l'atto al n. 13/17 del registro cronologico, a mezzo di spedizione dall'Ufficio Postale Centrale di Santa Ninfa, nell'anzi indicato indirizzo, di copia conforme all'originale, in plico raccomandato a/r n. 76489566669-3 con ricevuta di ritorno n. 76528420353-8;~~

Avv. Giovanni Antonio Rizzo



f. Grimaudo

Città di Castelvetro
Seiunante
Ufficio Legale e Contenzioso

Via Emilia (ingresso uffici giudiziari) Telefax 0924-44154

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa. Bommarito Antonino /Comune di Castelvetro - **RELAZIONE.**

UDIENZA 10/10/2017

Alla Commissione Straordinaria

Sede

^^^^^^

Con atto di citazione del 06.07.2017 il Sig. Bommarito Antonino ha convenuto l'ente e la Riscossione Sicilia S.p.A. innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, per l'annullamento della cartella esattoriale n. 29920110000461885000 emessa per il mancato pagamento di n. 2 verbali di contravvenzione (n. 61700/S dell'08.03.2016 e n. 368/L del 19.11.2016) elevati dalla Polizia Municipale.

Ha dedotto l'attore la nullità della impugnata cartella atteso che il verbale n. 61700 sarebbe stato già pagato, mentre il verbale n. 368/L non gli sarebbe stato notificato.

Dalla disamina della documentazione degli atti in possesso dell'Ufficio è emersa la mancata oblazione del verbale assèritamente pagato mentre in riferimento all'altro verbale (368/L) il Comando di P.M. non ha fatto pervenire la relata di notificazione in quanto non è stata rinvenuta in archivio, nonostante le effettuate ricerche.

Prot. gen. n.

prot. di sett. n. 366 del 4/10/2017

Alla luce di quanto esposto si ritiene opportuno, nell'interesse dell'Ente, procedere allo sgravio parziale della cartella impugnata per l'importo relativo al verbale n. 368/L stante la mancata prova della relativa notificazione e costituirsi in giudizio per l'importo residuo relativo al verbale correttamente notificato e non pagato (Verbale n.61700/S).

Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Distinti saluti

Dott.ssa Giovanna Di Dia

Avv. Daniela Grimaudo

